

# F.A.S.S.I.D.

Federazione AIPaC - AUIPI - SIMeT - SINAFO - SNR - Dirigenti  
Area AUIPI - Associazione Unitaria Psicologi Italiani

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale  
Dott. Stefano SURANITI

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Ordine Psicologi Sicilia  
Dott.ssa Gaetana D'Agostino

Oggetto: Modello di bando ex Protocollo MI e CNOP.

Gentile Direttore,

è stato sottoposto all'attenzione e valutazione del sottoscritto, nella qualità di Segretario Generale dell'AUIPI, sindacato di categoria degli psicologi, il modello di bando elaborato/concordato dall'Ufficio Scolastico Regionale con il Consiglio regionale dell'Ordine degli psicologi.

Dopo attenta valutazione mi corre l'obbligo di far presente che l'articolo 2 del modello di bando presenta significative criticità, essenzialmente nella valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione dei punteggi, tali da rendere facilmente contestabile l'applicazione dei criteri suggeriti, la successiva graduatoria e la legittimità stessa dell'affidamento dell'incarico.

Di seguito alcuni, importanti, rilievi.

1) Anzianità di iscrizione albo indicata come prerequisito

In realtà non si deve parlare di prerequisito ma di "requisito di ammissione". Ma non basta. I requisiti di ammissione sono certamente più di uno. Il Protocollo in oggetto è chiaro, al punto 2.2 lettera a) testualmente recita: "3 anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o 1 anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore." Tra i requisiti di ammissione entra, a pieno titolo, il possesso del diploma di laurea in psicologia.

2) Dal punto precedente discende l'enigmatica dei punteggi da attribuire al possesso del titolo

- a) Laurea Triennale in psicologia;
- b) Laurea Magistrale in psicologia;
- c) Laurea vecchio ordinamento in psicologia.

Premesso che l'art. 2 del modello di bando contiene gli "Indicatori adottati dalla commissione per la comparazione", risulta di tutta evidenza che l'indicazione dei punteggi collegati ai suddetti titoli è assolutamente inconferente per quanto riportato nella precedente osservazione in quanto trattasi di requisito di ammissione e pertanto non assoggettabile ad attribuzione di punteggio. Ma c'è di più: l'indicazione di tali titoli ed i punteggi assegnati a ciascun titolo crea confusione.

Qualche esempio e qualche domanda:

-alla laurea triennale viene attribuito il punteggio (minimo e massimo) di 3 punti. Alla laurea magistrale 2 punti. Quali effetti produce tale attribuzione dei punteggi? per ottenere 5 punti forse è necessario produrre due titoli, quello attestante il possesso della laurea triennale (3 punti) e quello attestante il possesso della laurea magistrale (2 punti)? E a chi dovesse presentare solo il titolo della "laurea magistrale" quanti punti sono attribuibili, 2 o 5?

Una applicazione letterale degli indicatori suggeriti potrebbe attribuire solo 2 punti.



E ancora, l'indicazione di 3 punti per il possesso della laurea triennale potrebbe indurre ad ipotizzare che possano partecipare i laureati in possesso del solo titolo di laurea triennale.

Di questa ipotesi, nelle "premesse" del Protocollo Ministero Istruzione-CNOP, non risulta esserci traccia. Se si volesse dare per possibile questa evenienza, e non lo è, il paradosso è che la laurea triennale risulterebbe "valorizzata" di 3 punti, molto di più della laurea magistrale che ne vale 2.

A meno che la Commissione, di propria iniziativa, non decida di assegnare anche i 3 punti collegati al possesso della laurea triennale dando per scontato che chi ha prodotto unicamente il titolo inerente il possesso della laurea magistrale sia, necessariamente, in possesso anche della laurea triennale. Ma di questa ipotesi non c'è traccia.

Di certo questi indicatori, oltre che incongrui, creano confusione nei concorrenti oltre che nelle commissioni chiamate ad attribuire i punteggi.

### 3) Valutazione Pubblicazioni scientifiche

Anche in questo caso l'indicazione fornita alla commissione di valutazione per l'attribuzione del punteggio è generica e di difficile attuazione. In ogni caso la valutazione di "pubblicazioni scientifiche" deve essere fatta da esperti della disciplina. Diversamente, la valutazione effettuata da chi non è esperto nella disciplina, è facilmente contestabile ed impugnabile.

### 4) Sportello d'ascolto documentati e retribuiti

Il primo anno di questo tipo di attività deve essere considerato "requisito di ammissione" così come previsto dal punto 2. 2 lettera a) del Protocollo Ministero-CNOP. Ciò significa che non è oggetto di attribuzione di punteggio.

### 5) Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia ed alla comunicazione

Queste funzioni sono previste dalla legge 104/1992, articolo 13, comma 3 e nulla hanno a che vedere con le attività proprie del profilo professionale di psicologo. Tutt'al più possono essere valutate nell'ambito del CV del candidato.

### 6) Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni

Queste attività fanno/possono far parte dell'incarico di cui al punto 2.2 del Protocollo Ministero Istruzione-CNOP (1 anno di lavoro in ambito scolastico) oltre che delle attività di uno sportello d'ascolto. La valutazione di queste attività determinerebbe una doppia o addirittura tripla attribuzione dei relativi punteggi. Cosa che, evidentemente minerebbe la correttezza formale e sostanziale della valutazione.

L'ultima osservazione fa riferimento all'assenza di un punteggio da attribuire ad eventuali titoli presenti nel CV e non valutabili aspecifici.

Alla luce di queste brevi, ma significative osservazioni, riteniamo che la bozza pubblicata debba essere rivista alla luce del Protocollo Ministero Istruzione-CNOP. È certamente vero che il protocollo consente "ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall'istituzione scolastica", ma si tratta di "ulteriori". Ciò vuol dire che le indicazioni contenute nel Protocollo non devono essere ignorate. Non a caso il Ministero dell'Istruzione si riserva di valutare l'opportunità di finanziare ulteriormente l'iniziativa.

Con consapevolezza di aver fornito un contributo costruttivo, confermiamo la volontà e disponibilità a collaborare, nelle modalità ritenute opportune, per la risoluzione dei problemi evidenziati, nello spirito di leale collaborazione che sempre ha contraddistinto la funzione propria del nostro sindacato.

Distinti saluti

Roma, 18 novembre 2020

p. la Segreteria Nazionale  
Dott. Mario Sellini

